

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUCCI, PIRO, FERRARI MARTE

Presentata il 18 gennaio 1984

Modifica dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1979, n. 43, concernente il rilascio della patente di spedizioniere doganale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di affrontare in modo definitivo una questione estremamente sentita dal personale dell'amministrazione doganale è alla base della presente proposta di legge. Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ha dato facoltà al Ministro delle finanze di esonerare il personale dell'amministrazione finanziaria cessato dal rapporto d'impiego con venti anni di effettivo servizio, dal sostenere gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

La logica di questa norma nasce dalla considerazione che l'esperienza acquisita nel campo specifico dopo venti anni di servizio sia equivalente al superamento degli esami previsti dall'articolo 50 del testo unico delle leggi doganali.

Lo Stato, che affida per almeno venti anni al personale in questione il controllo

delle operazioni commerciali, può riconoscere allo stesso, con presunzione assoluta, di aver raggiunto una specifica ed approfondita conoscenza della materia senza richiedere ulteriori e mortificanti esami.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge in sostanza si trasforma quella che attualmente è una semplice facoltà del Ministro delle finanze in un diritto soggettivo a favore del personale che ha prestato almeno venti anni di servizio.

Lasciare immutata la norma vigente può dar luogo, come è avvenuto, ad incresciosi inconvenienti derivanti dalla incertezza delle modalità secondo le quali il Ministro delle finanze concede o meno l'esonero in parola.

Questa situazione è foriera di incresciosi ed ulteriori disagi per il personale delle dogane, il quale viene a trovarsi in una oggettiva incertezza circa la possibilità di essere esonerato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati di ruolo delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, sono esonerati dal possesso del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 48 ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.